



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA BIS

N.

registro sentenze

N.7143 del 2007
registro ricorsi

composto dai Magistrati

- Dott. Elia ORCIUOLO – Presidente
- Dott. Carlo MODICA DE MOHAC – Consigliere
- Dott. Donatella SCALA – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

sul ricorso n.7143 del 2007, proposto da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria La Scala del foro di Bari,
con domicilio in Roma, Via della Giuliana n.44 (c/o Avv. Stefania Steri);

contro

-MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via
dei Portoghesi n.12;

-MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale per il Personale
Militare, 1' reparto, 2' divisione, reclutamento sottufficiali, 1' sezione;

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento in data 13 giugno 2007 in tema di non idoneità per
motivi sanitari.

VISTO il ricorso con i relativi allegati.

VISTA la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.

VISTA l'ordinanza istruttoria emessa.

VISTI gli esiti della istruttoria disposta.

VISTI gli atti tutti di causa.

RELATORE il Consigliere Dott. Carlo Modica de Mohac.

UDITO, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, l'avv.
Vittorio Scano, con delega per parte ricorrente.

RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso avrebbe potuto essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205.

CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz'altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria.

NOMINATO estensore della decisione il Presidente del Collegio.

RITENUTO, sinteticamente, in fatto:

-con provvedimento del 13 giugno 2007 il ricorrente, che aveva partecipato al concorso per l'ammissione al decimo corso biennale (2007/2009) di allievi marescialli dell'Esercito pubblicato sulla G.U. del 2 febbraio 2007 (4^a serie speciale, n.10), è stato dichiarato *non idoneo* per **tratti di disintonia affettiva di grado non esimente** dall'apposita Sottocommissione Medica per gli accertamenti sanitari;

-il ricorrente, con atto notificato il 24 luglio 2007, depositato il successivo 3 agosto, ha impugnato tale provvedimento, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della erronea presupposizione dei fatti (in particolare, la Sottocommissione non avrebbe compiuto una attenta e completa valutazione della situazione del ricorrente, come invece sarebbe stato successivamente effettuato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino 1, i cui psicologi hanno certificato che nei confronti del ricorrente *non sono emersi disturbi psicopatologici ed alterazioni della personalità* e che lo stesso è *esente da patologia sia di natura ansiosa sia di natura depressiva* e il cui psichiatra ha certificato che il ricorrente *non è stato riscontrato affetto da patologia psichiatrica in atto*; inoltre il ricorrente, nel corso della prestazione del servizio quale VFP1, non è mai stato destinatario di un giudizio di non idoneità o di difficoltà psicologica);

-il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso previa sospensione e previa eventualmente consulenza tecnica di ufficio circa la sussistenza di quanto dalla Sottocommissione ritenuto; con vittoria di spese;

-il Ministero della Difesa si è costituito il Ministero della Difesa ed ha depositato documentazione;

-indi il Collegio, al fine di dirimere gli elementi di perplessità, derivanti dalla documentazione depositata dal ricorrente, circa la correttezza della conclusione (di non idoneità) raggiunta dall'Amministrazione, si è avvalso della possibilità di esperire, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, le verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde esercitare il sindacato giurisdizionale sotto l'eventuale profilo dell'eccesso di potere

per *carezza* o *errore sul presupposto* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); ciò essendo possibile segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell'accertamento non sia, come nel caso in esame, soggetta a significative modificazioni in un tempo ragionevole e l'accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719);

-il Collegio pertanto, con ordinanza n.1008/C del 29 agosto 2007, ha disposto nei confronti del ricorrente ulteriori accertamenti sanitari, demandati al medesimo organo - ma in composizione diversa, e con la presenza, ove richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente - che aveva reso il giudizio in discussione, al fine di stabilire l'oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità di cui al provvedimento impugnato;

-con nota del 21 novembre 2007 il Ministero della Difesa ha rappresentato che il ricorrente, a seguito del rinnovato accertamento sanitario, è risultato idoneo, per cui *verrà convocato per la prosecuzione dell'iter concorsuale*.

RITENUTO, sinteticamente, in diritto:

-l'originario giudizio medico, con cui il ricorrente era stato giudicato non idoneo, è stato contrastato da successivo giudizio di idoneità, reso dalla medesima Amministrazione;

-ben può darsi prevalenza a tale ultimo giudizio, nella considerazione che, venendo in questione una ragione di *idoneità / non idoneità* non suscettibile di significativa variazione nel breve tempo intercorso fra i due giudizi, può ragionevolmente concludersi che il secondo giudizio, essendo stato reso su sollecitazione di questo giudice, abbia più puntualmente considerato gli occorrenti presupposti di fatto;

-allo stato, pertanto, non sussistono dubbi circa la illegittimità dell'impugnato giudizio di non idoneità, per cui del ricorso può predicarsi la fondatezza; con conseguente suo accoglimento;

-tanto comporta l'annullamento dell'impugnato provvedimento di non idoneità; ma restano salvi gli ulteriori provvedimenti;

-le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, definitivamente pronunciando:

-**ACCOGLIE** il ricorso in epigrafe, proposto da
contro il MINISTERO DELLA DIFESA;

-per l'effetto, **ANNULLA** l'impugnato provvedimento di non idoneità; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti;

-**CONDANNA** l'Amministrazione della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfetariamente nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00);

-**ORDINA** che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dott.Elia Orciuolo)